

Decreto federale concernente un credito quadro per la continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 8 del decreto federale del 24 marzo 1995² concernente
la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est;

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 2004³,

decreta:

Art. 1

¹ Per il sostegno ad azioni in favore del processo di trasformazione in atto negli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (Comunità degli Stati Indipendenti) è stanziato un credito quadro di 800 milioni di franchi per un periodo minimo di quattro anni. Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2005.

² I crediti annui di pagamento sono iscritti nel preventivo.

Art. 2

Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere utilizzate in particolare per:

- a. sussidi non rimborsabili;
- b. mutui;
- c. garanzie;
- d. il mantenimento dei rapporti di servizio esistenti e la remunerazione di personale incaricato di svolgere attività in rapporto diretto con l'attuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore del processo di trasformazione.

¹ RS 101

² RS 974.1

³ FF 2004 1597

Art. 3

L'attuazione del credito quadro è assicurata con l'effettivo attuale di 91 posti negli uffici di cooperazione, presso il DFAE/DSC e il DFE/Seco. I posti sono limitati alla durata di attuazione dei provvedimenti previsti dal credito quadro. L'importo totale delle spese per il personale ammonta a 66 milioni di franchi al massimo.

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.